



AOO_160 /1481 del 29.03.2023

PROTOCOLLO USCITA

Trasmissione a mezzo posta elettronica
certificata ai sensi dell'art.47 del D. Lgs n.
82/2005

Al Comune di Nardò (LE)

Capo Servizio Area 4 - Autorità competente
Ing. Antonia Fiorentino

Autorità proponente:
ing. Cosimo Pellegrino

protocollo@pecnardo.it

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e L.R. n.44 del 14.12.2012 – Verifica di assoggettabilità a VAS pratica n.1809/2022 del 11/08/2022 prot. Gen. N.46918 per “Variante tipologica al Piano Particolareggiato delle aree interessate dalle nuove attrezzature di livello urbano – Area di intervento unitario A.I.U. A2 - Tipologia T6”. Proponente MEGAHOLDING. Richiesta ulteriore contributi/pareri ai sensi e per gli effetti dell’art.12 del D.Lgs.152/2006 e dell’art.8 co.2 L.R. 44/2012. - Vs. nota pec prot.16832 del 22.03.2023: riscontro.

In riferimento alla nota in oggetto acquisita agli atti di questa Sezione al prot.160/1373 del 22/03/2023 mediante la quale, in seguito a quanto rilevato dall’esperto VAS e riportato nel verbale n.10.2 del 16 marzo u.s. della Commissione Locale Paesaggio, codesta Autorità ha chiesto di ricevere un contributo con ulteriori elementi conoscitivi inerenti l’applicazione degli artt.6,7 e 8 del R.R. 11/2020, si specifica quanto segue.

Il R.R.11/2020, attuativo ai sensi dell’art.3 comma 1 lett. b) della L.R.24/2015 “Codice del Commercio”, regola gli obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandi strutture di vendita definendo i parametri di sostenibilità degli interventi e fissandone la soglia minima per la loro compatibilità ed ammissibilità; i predetti parametri e la soglia minima garantiscono il conseguimento delle finalità di cui all’art.2 della L.R.24/2015 e degli obiettivi di cui all’art. 2 del regolamento stesso, con particolare riferimento alla corretta articolazione del servizio sul territorio ed al contenimento della libertà di iniziativa economica privata con l’utilità sociale della stessa ex art.41 C., all’equilibrio funzionale e insediativo delle strutture in rapporto con l’uso del suolo e del territorio e alla mitigazione degli impatti ambientali.

Sulle domande di autorizzazione presentate ex art.12 del r.r.11/2018 per l’apertura, l’ampliamento, la trasformazione e il trasferimento di grandi strutture di vendita ossia per strutture commerciali che, indipendentemente dalla modalità insediativa di cui al comma 6, art.16 della l.r.24/2015 (struttura isolata, centro commerciale, area commerciale integrata), occupano complessivamente una superficie di vendita superiore ai 2.500 mq. (l.r.24/2015, art.16 co.5 lett. c), si esprime la Conferenza di Servizi indetta dalla Regione con le modalità e i tempi di cui all’art.17 commi 7 e 12 della L.R.24/2015. Il rilascio dell’autorizzazione, nel caso delle grandi strutture quindi, avviene a condizione che l’impatto della struttura sul territorio sia classificato come sostenibile ovvero superi i parametri minimi previsti dagli artt.6,7 e 8 del r.r.11/2020. Tale valutazione non può essere anticipata in via preliminare atteso che il calcolo dei parametri deve tener conto dei dati effettivi aggiornati della rete commerciale esistente sul territorio nel momento in cui viene presentata la domanda di autorizzazione con le modalità di cui all’art.12 del r.r.11/2018, nei termini di cui all’art.10 del r.r.11/2020 e con l’impegno di cui all’art.18 del r.r.11/2020.

Tutto ciò premesso, per quanto di competenza di questa Sezione e pertanto con esclusivo riferimento agli aspetti di natura commerciale, si rileva che il progetto in esame *“consente la realizzazione di un corpo di fabbrica avente superficie coperta massima pari a 1.810,20 mq, la cui distribuzione interna dovrà rispettare i seguenti valori limite delle strutture commerciali di tipo M2: - superficie massima di vendita: 1.500 mq”*; tanto si evince dalla relazione tecnica datata novembre 2022 a firma dell’ing. Andrea Filieri per conto della committente Megaholding.



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

**SEZIONE PROMOZIONE DEL COMMERCIO, ARTIGIANATO
ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE**

Pertanto, essendo desumibile dalla citata documentazione tecnica di progetto il riferimento ad un'unica media struttura M2 di 1.500 mq di vendita, fatta salva la valutazione comunale di cui all'art.9 co.5 del r.r.11/2018, il rilascio dell'autorizzazione commerciale non è soggetto alla procedura della conferenza di servizi di cui all'art.17 co.7 della L.R.24/2015 e non sono, quindi, applicabili i parametri di cui agli artt.6,7 e 8 del r.r.11/2020 come invece previsto per le grandi strutture di vendita come definite dall'art.16 co.5 lett. c) della L.R.24/2015.

In generale, per la programmazione e valutazione degli insediamenti commerciali sul territorio il Comune potrà fare riferimento alle indicazioni contenute nel Titolo II, articoli da 7 a 11 del r.r.11/2018.

**La Responsabile P.O.
(Anna Rita Petronella)**

**La Dirigente della Sezione
(Francesca Zampano)**

Città di NARDO' - Cod. Amm. c_1842 - Prot. n. 0018708 del 30/03/2023 17:24 - ARRIVO